

XVII legislatura

**La decisione di bilancio per il 2015
A.S. n. 1698 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015)";**

**A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario
2015 e per il triennio 2015-2017";**

Nota di variazione A.S. n. 1699-bis

**Profili di competenza della 3a
Commissione**

Edizione provvisoria

dicembre 2014
n. 188



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
della politica estera e di difesa



Servizio Studi

(Consigliere parlamentare anziano:
F. Marcelli)

tel. 06. 6706_2114

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Reggente ufficio: C. Andreuccioli _5461

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: L. Gianniti _2134

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**La decisione di bilancio per il 2015
A.S. n. 1698 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015)";**

**A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario
2015 e per il triennio 2015-2017";**

Nota di variazione A.S. n. 1699-*bis*

**Profili di competenza della 3a
Commissione**

Edizione provvisoria

dicembre 2014
n. 188

a cura di: A. Mattiello

INDICE

1.	LA STRUTTURA DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MAE NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO (A.S. 1699)	7
2.	STANZIAMENTI D'INTERESSE DEGLI AFFARI ESTERI NEGLI ALTRI STATI DI PREVISIONE.....	9
3.	L'EVOLUZIONE RISPETTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	11
3.1.	Focus sulla Cooperazione allo sviluppo	12
4.	LE MISURE CONTENUTE NELL'ARTICOLATO DEL DDL DI STABILITA' (A.S. 1698) D'INTERESSE DELLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI.....	15
	Articolo 1, comma 124 <i>(Rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali)</i> Scheda di lettura.....	17
	Articolo 2, comma 70 <i>(Riduzione contributi a organismi internazionali)</i> Scheda di lettura.....	19
	Articolo 2, comma 71 <i>(Disposizioni in materia di trattamento economico del personale in servizio all'estero)</i> Scheda di lettura.....	23
	Articolo 2, comma 72 <i>(Assegni di sede per il personale scolastico all'estero)</i> Scheda di lettura.....	33
	Articolo 2, comma 73 <i>(Informazione italiana diffusa all'estero)</i> Scheda di lettura.....	35
	Articolo 2, comma 74 <i>(Contributi ad azioni di cooperazione allo sviluppo dell'UE)</i> Scheda di lettura.....	37
	Articolo 2, comma 75 <i>(Rinnovo dei COMITES)</i> Scheda di lettura.....	39
5.	INTERVENTI PREVISTI DALLE TABELLE ALLEGATE AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'.....	41

1. LA STRUTTURA DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MAE NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO (A.S. 1699)

La nuova normativa sulla contabilità pubblica ha previsto che ai fini della decisione parlamentare le unità pertinenti non siano più i macroaggregati (ovvero le ripartizioni per funzionamento, interventi, ecc.), ma direttamente i Programmi nei quali si suddividono le più generali Missioni.

Va tuttavia rilevato che ai fini espositivi si ritiene più utile proseguire, nell'illustrazione della tabella di bilancio, in riferimento alla sola annualità 2015: la stessa legge 196/2009 recita, all'art. 11, comma 1, che nel "corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra **annuale** ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso", mentre il comma 2 prevede che la "legge di stabilità dispone **annualmente** il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione **annuale** delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi."

Tutto ciò premesso, lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri ed ella cooperazione internazionale *-includendo le previsioni recate dalla nota di variazioni*, la quale recepisce gli effetti del disegno di legge di stabilità 2015 quale approvato in prima lettura presso la Camera dei deputati- si articola in riferimento a **tre Missioni** – nel modo seguente:

- n. 4 - L'Italia in Europa e nel mondo**, con uno stanziamento di competenza per il 2015 di **1.601,33 milioni** di euro;
- n. 32 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche**, **76,68 milioni**;
- n. 33 - Fondi da ripartire**, **9,82 milioni**.

La tabella che segue illustra le sottoarticolazioni di tali stanziamenti di competenza, con le relative percentuali:

(milioni di euro)

MISSIONE	Programma	Previsioni del ddl di bilancio 2015	Previsioni risultanti da Nota variazioni 2015
n. 4 L'Italia in Europa e nel mondo		1.616,41	1.601,3
	4.1 Protocollo internazionale	6,89	6,89
	4.2 Cooperazione allo sviluppo	213,58	243,62
	4.4 Cooperazione economica e relazioni internazionali	40,26	40,11
	4.6 Promozione della pace e sicurezza internazionale	511,76	487,9
	4.7 Integrazione europea	23,62	23,60
	4.8 Italiani nel mondo e politiche migratorie	39,33	39,33
	4.9 Promozione del sistema Paese	152,91	147,90
	4.12 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico- consolari	74,51	74,51
	4.13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	529,65	520,70
	4.14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	12,66	12,66
	4.15 Comunicazione in ambito internazionale	11,20	4,09
n. 32 Servizi generali e istituzionali delle Amministrazioni pubbliche		76,68	76,68
	32.2 Indirizzo politico	12,59	12,59
	32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	64,09	64,09
n. 33 Fondi da ripartire	33.1 Fondi da assegnare	13,81	9,81

In termini complessivi, dunque, lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri reca **per il 2015 stanziamenti di competenza pari a 1.687,83 milioni di euro**: l'ammontare dello stanziamento di competenza è quasi interamente destinato alle **spese di parte corrente (1.644,51 mln di euro)**

Le spese in conto capitale ammontano invece a 43,32 mln di euro.

A fronte di uno stanziamento di competenza già indicato in 1.706,92 milioni di euro, lo stato di previsione **non reca residui presunti** e prevede **autorizzazioni di cassa in misura identica alla competenza.**

Rispetto al volume della massa spendibile (residui+competenza), pari a **1.687,83** milioni di euro, il coefficiente di realizzazione delle spese, risulta del 100 per cento dato da un ammontare delle autorizzazioni di cassa che coincide con quello della competenza, e dall'assenza di residui presunti.

2. STANZIAMENTI D'INTERESSE DEGLI AFFARI ESTERI NEGLI ALTRI STATI DI PREVISIONE

Si ricorda, altresì, che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) sono collocati alcuni stanziamenti per il 2015 relativi a materie di interesse della III Commissione: si tratta soprattutto dei fondi allocati sui capitoli del Programma 4.11 (Politica economica e finanziaria in ambito internazionale), ricompreso nell'ambito della Missione 4 (L'Italia in Europa e nel mondo), al quale afferiscono per il 2015 806,45 milioni di euro, in larga misura riferibili al cap. 1647 relativo all'applicazione degli Accordi UE-ACP (Convenzioni di Lomé-Accordo di Cotonou) ed alla politica di vicinato della UE con 470 milioni di euro, al cap. 1649 per gli oneri per la partecipazione all'IFFM (campagne vaccinali), con 27,50 milioni di euro ed al cap. 7175, per oneri per la partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali, con 295 milioni di euro.

Sempre nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) si segnala il cap. 3004, Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace, sul quale sono appostati per il 2015 fondi pari a 890 milioni di euro.

Ancora nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riveste un certo interesse per la Commissione Affari esteri il cap. 7256¹, una parte dei fondi del quale riguardano, in base alle leggi 16/1980 e 137/2001, indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti all'estero, in territori – tra i quali aree della *ex* Jugoslavia - prima soggetti alla sovranità italiana. Il capitolo, nel disegno di legge di bilancio, è dotato per il 2015 di 7,81mln di euro – dei quali però solo 6,90 milioni collegati alle leggi

¹ Relativo al Programma 24.5 (Protezione sociale per particolari categorie).

16/1980 e 137/2001. Il capitolo risulta altresì esposto in tabella C del disegno di legge di stabilità.

3. L'EVOLUZIONE RISPETTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Si rileva come rispetto alle previsioni assestate per il 2014 pari a 1.949,23 milioni di euro, di cui 1.931,60 milioni di euro per la parte corrente e 17,62 milioni di euro per il conto capitale, gli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione del MAECI per il 2015 fanno registrare un decremento complessivo di 261,4 milioni di euro, risultanti dalla diminuzione di 287 milioni di parte corrente, cui corrisponde un incremento di 25,69 milioni nel conto capitale.

Non risultano residui stimati al 1° gennaio 2015: rispetto ai residui accertati in sede di rendiconto 2013 e iscritti in bilancio di assestamento 2014, pari a 272,06 mln di euro, si registra pertanto un decremento della medesima entità. Occorre peraltro ricordare che l'effettiva consistenza dei residui dipende dall'andamento della gestione e che le stime vengono adeguate a tale andamento in sede di rendiconto.

Si segnala che l'art. 6 del disegno di legge di bilancio 2015-2017 (A.S. 1699) detta disposizioni relative allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri: in particolare, il comma 6 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione - ad apportare variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i 16 capitoli esposti nella Tabella C della Legge di stabilità 2015 (v. *infra*), in cui si riparte lo stanziamento della cooperazione a dono nell'ambito del citato Programma 4.2., Cooperazione allo sviluppo. Resta fermo che le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

In considerazione poi (comma 7) dell'approvazione della nuova disciplina sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, intervenuta con la legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione degli adempimenti previsti dalla nuova normativa il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.

3.1. Focus sulla Cooperazione allo sviluppo

Gli stanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo sono suddivisi tra numerosi capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli Affari esteri. Si segnalano in particolare:

a) *La cooperazione a dono*. Fino a tutto il 1994 i relativi stanziamenti erano assegnati al cap. 4620/esteri "*Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo*", che aveva carattere di gestione fuori bilancio; a partire dal bilancio 1995 il fondo è stato riportato a regime ordinario, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 "*Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato*". Gli stanziamenti del Fondo sono attualmente ripartiti tra 16 capitoli², tutti afferenti al Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, nel quale tuttavia sono frammisti a numerosi altri capitoli.

b) *Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale* (cap.7415/Ministero dell'economia e delle finanze). A valere su questo fondo erano erogati i crediti d'aiuto per programmi e progetti di sviluppo rispondenti alle finalità della legge e basati normalmente su accordi bilaterali. Faceva altresì capo al fondo rotativo il sostegno alle *joint-ventures* che rientrano nelle finalità della legge. Si rileva che già nel disegno di legge di bilancio 2009 il capitolo risultava soppresso, non prevedendosi appostamenti a carico di esso nell'imminente esercizio finanziario.

c) Le attività di *cooperazione multilaterale*, per le quali sono previsti appositi stanziamenti, si sostanziano nella partecipazione alle iniziative comunitarie e nei contributi obbligatori e nei finanziamenti a banche e fondi di sviluppo. I relativi stanziamenti sono attribuiti a vari capitoli in diversi stati di previsione.

Lo stanziamento ora previsto dal disegno di legge di bilancio per il 2015 per l'intero Programma 4.2 è, come si è visto, pari a **243,62mln di euro** (di cui 180,46 mln di euro riguardano i 16 capitoli della cooperazione a dono).

Per completezza d'informazione si segnala che, in attuazione della legge n. 49 del 1987, quest'anno è stata allegata allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la **Relazione previsionale e programmatica sulle attività di sviluppo per il 2015**, trasmessa alle Camere il 16 ottobre scorso.

La relazione esordisce ricordando l'approvazione, con la legge 125 del 2014, in vigore dalla fine di agosto, della riforma complessiva del settore della cooperazione allo sviluppo, in un clima di ampia condivisione all'interno del Parlamento. La relazione ricorda peraltro che la stessa legge 125 prevede la decadenza della precedente normativa (legge 49 del 1987) solo dopo circa sei mesi dall'entrata in vigore del previsto regolamento attuativo della nuova

² Si tratta dei capitoli di cui nell'esposizione della tabella C del disegno di legge finanziaria.

normativa: pertanto la relazione attualmente all'esame viene presentato in regime di vigenza della ricordata precedente normativa.

Il documento ricorda che a partire dal 2012, su sollecitazione ampia di forze politiche e della società civile, è stato possibile invertire il percorso di discesa dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano: in particolare, con la legge di stabilità per il 2013, è stato decretato uno stanziamento aggiuntivo di 103 milioni a favore della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri, nonché uno stanziamento decennale complessivo di 3 miliardi di euro a favore dei medesimi settori d'intervento, ma nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

I Documenti di economia e finanza nel 2013 e 2014, inoltre, hanno previsto incrementi graduali degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo nella misura del 10% annuo. Proprio sulla scorta di tali previsioni, la relazione evidenzia come la prosecuzione degli impegni in tal modo assunti comporterebbe l'elevamento a favore dei capitoli della cooperazione a dono, esposti nella tabella C del disegno di legge di stabilità, a non meno di 267 milioni circa per il 2015. Tutto ciò sempre nell'ottica di risalire dall'attuale condizione, che vede l'Italia quale penultimo donatore in ambito OCSE-DAC, con lo 0,16% del PIL nel 2013.

La relazione ricorda poi come il decreto-legge 69 del 2013 sia intervenuto sull'articolo 7 della richiamata legge 49 del 1987, per rilanciare lo strumento del fondo rotativo per i crediti di aiuto, recuperando tra l'altro l'originaria impostazione degli Anni Settanta e Ottanta, per cui l'utilizzazione di detti fondi viene collegata anche all'internazionalizzazione delle imprese italiane, costituendo in parte un fondo di garanzia per i prestiti concessi a imprese e organismi italiani nel quadro della formazione di *joint-ventures* all'estero.

Sempre sul piano della cooperazione bilaterale, la relazione ricorda anche il costante incremento della componente di cooperazione civile rispetto ai fondi direttamente utilizzati per i contingenti militari nell'ambito dei decreti-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali, auspicando la prosecuzione di tale tendenza, nelle more dell'eventuale adozione di una legge-quadro in materia di finanziamento delle missioni internazionali medesime.

Per quanto concerne il versante comunitario della cooperazione allo sviluppo, la relazione ricorda l'entrata in vigore degli strumenti per l'azione esterna dell'Unione europea nel periodo 2014-2020, ai quali l'Italia assicurerà la partecipazione gestionale – si tratta in particolare del Fondo europeo di sviluppo e dello Strumento per la cooperazione allo sviluppo, rispettivamente dotati nel periodo di riferimento di circa 30 e 20 miliardi di euro. Nell'attuazione di tali strumenti l'Italia è impegnata nell'esercizio di programmazione congiunta con la Commissione europea e con gli altri Stati membri, e d'intesa con i paesi destinatari degli aiuti, per massimizzare l'efficienza e ridurre la frammentazione dell'aiuto allo sviluppo europeo.

La relazione ricorda poi per il 2015 due momenti cruciali nell'azione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ovvero l'adozione dell'Agenda di sviluppo post-2015, anno terminale degli Obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite, il cui processo negoziale dovrebbe concludersi nel settembre 2015. Allo scopo di intervenire opportunamente in tale processo l'Italia ha costituito un gruppo tematico nell'ambito del tavolo interistituzionale per la cooperazione, e, per quanto concerne il coordinamento interno al Ministero degli affari esteri, è stata istituita la *Task force post 2015*.

L'altro nodo essenziale nell'anno prossimo sarà senza dubbio l'Expo di Milano, il cui tema - che, si ricorda, è "*Nutrire il pianeta, energia per la vita*" - è di per sé un tema squisitamente attinente alla cooperazione internazionale. In tale ottica la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo curerà l'organizzazione di una trentina di eventi, suddivisi tra seminari, convegni e conferenze.

Infine, la relazione ricorda anche che il 2015 è stato dichiarato Anno dello sviluppo dal Consiglio UE e dal Parlamento europeo, e in questo ambito la Direzione competente ha presentato una domanda di cofinanziamento alla Commissione europea per sviluppare attività di formazione nelle scuole e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in ordine alle tematiche dello sviluppo.

Per quanto concerne le priorità geografiche della cooperazione italiana, la relazione ribadisce doversi individuare essenzialmente tre aree subregionali, ovvero il Mediterraneo- Medio Oriente, l'Africa orientale, il Sahel. Particolare attenzione, per quanto concerne il resto del mondo, dovrà essere posta sull'Afghanistan e sui paesi dell'area andina meno sviluppati, quali la Bolivia e l'Ecuador.

Per quanto riguarda le priorità settoriali della cooperazione italiana, premesso che in ogni paese interessato si cercherà di concentrare le attività su non più di tre settori, questi ultimi saranno i seguenti: promozione dei diritti umani, della parità di genere, della partecipazione democratica e della *governance*; sicurezza alimentare, sviluppo agricolo e accesso alle risorse idriche; sviluppo umano, salute ed istruzione; messa in moto di uno sviluppo economico endogeno e sostenibile ad opera del settore privato dei paesi in via di sviluppo, anche mediante appositi strumenti di finanziamento; tutela dell'ambiente del patrimonio culturale. Per quanto concerne lo specifico settore della sicurezza alimentare, di particolare rilevanza proprio in occasione dell'Expo 2015 di Milano, l'Italia continuerà a sostenere convintamente le attività del Polo romano delle Nazioni Unite- FAO, IFAD, WFP.

La relazione ricorda infine con soddisfazione che l'Italia alla fine del 2013 ha annunciato un contributo di 100 milioni di euro per il triennio 2014-2016 a favore del Fondo globale per la lotta all'AIDS, tubercolosi e malaria.

**4. LE MISURE CONTENUTE NELL'ARTICOLATO DEL DDL
DI STABILITA' (A.S. 1698) D'INTERESSE DELLA
COMMISSIONE AFFARI ESTERI**

Articolo 1, comma 124

(Rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali)

124. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, è incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Il **comma 124** incrementa di 850 milioni di euro per il 2015 e il 2016 la dotazione del Fondo per le missioni internazionali.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

Il comma 5 dell'articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 27 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il 2011 un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.

L'anno successivo il comma 18 dell'art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell'art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, ha disposto un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l'importo di 1.400 milioni di euro.

L'art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (cd. *spending review*) ha disposto ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'incremento della dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 – nel contempo l'art. 7, comma 19 ne aveva disposto la riduzione di 8,9 milioni per il 2012.

Da ultimo, l'art. 1, comma 252 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha disposto un incremento delle dotazioni del Fondo pari a 614 milioni per il 2014.

Si ricorda infine che nelle previsioni iniziali di bilancio per il 2014 nello stato di previsione del MEF sul cap. 3004 - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace - erano appostati fondi pari a 1,318 milioni di euro, incrementati appunto di 614 milioni dalla legge di stabilità. A seguito di riduzioni per atti amministrativi intervenuti nella prima metà del 2014, le previsioni assestate recavano per il cap. 3004/MEF la somma di 321 milioni: nel disegno di legge di bilancio per il 2015 il capitolo risulta dotato di 49,92 milioni di euro, somma sulla quale inciderà dopo l'approvazione il rifinanziamento operato dalla norma in commento, che come si è visto prevede attualmente l'incremento a favore del Fondo di 850 milioni per ciascuna delle annualità 2015 e 2016.

Articolo 2, comma 70
(Riduzione contributi a organismi internazionali)

70. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un

importo complessivo pari a 25.243.300 euro per l'anno 2015 e a 8.488.300 euro a decorrere dall'anno 2016. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 8 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2015, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 70** contiene disposizioni per la riduzione dei contributi ad organismi internazionali. In particolare, si prevede che il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale provveda - ove necessario - alla rinegoziazione dei termini degli accordi internazionali che riguardano la quantificazione dei contributi volontari ed obbligatori dell'Italia alle organizzazioni internazionali di cui è parte il nostro Paese. Lo scopo di tali disposizioni sta nella riduzione delle relative previsioni di spesa nella misura di 25.243.300 euro per il 2015, e di 8.488.300 euro a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, le relative autorizzazioni di spesa vengono ridotte nella misura risultante dall'**allegato 8** (*v. infra*) al disegno di legge di stabilità 2015: a tali autorizzazioni di spesa, a decorrere dal 2015, non si applica quanto previsto dall'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 -legge di contabilità e finanza pubblica- ovvero la possibilità di incrementare gli stanziamenti di spesa a carattere obbligatorio, mediante ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie (di parte corrente) istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in allegato al quale figura l'elenco dei capitoli di spesa a carattere obbligatorio.

Si ricorda che lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (tabella 6 del disegno di legge di bilancio) contiene numerosi capitoli relativi a contributi per Organismi internazionali non ulteriormente specificati, quali ad esempio il capitolo 2302, il capitolo 2303, il capitolo 3393, il capitolo 3750. Il medesimo stato di previsione, inoltre, riporta una serie di capitoli dedicato al finanziamento specifico di determinati organismi, quali l'UNICRI e l'UNICEF (cap. 2205) o lo Staff College (cap. 3395) delle Nazioni Unite. Infine, altri capitoli riguardano il finanziamento di determinate attività ed iniziative, come ad esempio la PESC e la PSDC (capp. 3425 e 3426), o dei seguiti derivanti da trattati internazionali come il Trattato FAO sulle risorse fitogenetiche (cap. 2304).

Va infine ricordato che anche nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad esempio, il cap. 7175 e il cap. 7179 riguardano spese per la partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali di sviluppo.

Si riporta di seguito l'allegato 8 al disegno di legge di stabilità 2015, nel quale si evidenziano le cancellazioni o le riduzioni dei contributi imputandole agli Organismi o iniziative correlati, e a fianco delle cui denominazioni appaiono i risparmi da realizzare in base al disposto del comma 1 in esame.

Allegato 8

RIDUZIONI CONTRIBUTI A ORGANISMI INTERNAZIONALI

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale		Autorizzazione	2015	2016	2017 ed anni successivi
OSCE	RIDUZIONE	Legge 18 luglio 1984, n. 343	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, Gruppo Pompidou, Centro nord-sud, Osservatorio audiovisivo)	RECESSO	Legge 28 marzo 1991, n. 119	225,0	225,0	225,0
Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, Gruppo Pompidou, Centro nord-sud, Osservatorio audiovisivo)	RECESSO	Legge 23 luglio 1949, n. 433	554,5	564,5	564,5
Segretariato INCE	RIDUZIONE	Legge 18 giugno 2003, n. 142	43,0	143,0	143,0
CIEC – Commissione internazionale dello stato civile	RECESSO	Legge 26 novembre 1957, n. 1296	18,3	18,3	18,3
BRESCE – Ufficio regionale UNESCO per l'Europa di Venezia	RIDUZIONE	Legge 4 giugno 1997, n. 163	650,0	650,0	650,0
Istituto internazionale del freddo	RECESSO	Legge 24 luglio 1959, n. 697	60,0	60,0	60,0
Comitato consultivo del cotone	RECESSO	Legge 3 novembre 1971, n. 950	35,0	35,0	35,0
European spatial data research	RECESSO	Legge 26 luglio 1978, n. 477	7,5	7,5	7,5
Carta europea dell'energia	RECESSO	Legge 10 novembre 1997, n. 415	-	450,0	450,0
Esecuzione Statuto delle Nazioni Unite	RIDUZIONE	Legge 17 agosto 1957, n. 848	20.000,0	2.685,0	2.685,0
UNESCO	RIDUZIONE	Legge 9 agosto 2013, n. 100	150,0	150,0	150,0

RIDUZIONI CONTRIBUTI A ORGANISMI INTERNAZIONALI

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale		Autorizzazione	2015	2016	2017 ed anni successivi
Centro internazionale ingegneria genetica	RIDUZIONE	Legge 15 marzo 1986, n. 103; Legge 9 ottobre 2000, n. 288	200,0	200,0	200,0
Icranet – rete internazionale astrofisica relativistica	RIDUZIONE	Legge 10 febbraio 2005, n. 31	150,0	150,0	150,0
IAP – <i>InterAcademy Partnership</i>	RIDUZIONE	Legge 10 gennaio 2004, n. 17	50,0	50,0	50,0
TWAS – Accademia delle scienze del Terzo Mondo	RIDUZIONE	Legge 10 gennaio 2004, n. 17	100,0	100,0	100,0
Totale			25.243,3	8.488,3	8.488,3

L'**Allegato 8** è stato modificato durante l'esame presso la Camera in sede referente, precisando che con riferimento all'organismo internazionale BRESCE (Ufficio Regionale per la Scienza e la Cultura in Europa di Venezia), la riduzione dei contributi ivi prevista non comporta il recesso dalla partecipazione italiana all'istituto - come originariamente previsto-, bensì, come per altri organismi indicati nell'Allegato, incide in senso riduttivo solo sull'ammontare dei contributi.

Articolo 2, comma 71

(Disposizioni in materia di trattamento economico del personale in servizio all'estero)

71. Con effetto dal 1° luglio 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede, sulla base di rilevamenti obiettivi, ad una revisione globale dei coefficienti di cui agli articoli 171 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente comma. A decorrere dalla medesima data, all'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base», all'articolo 23 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole: «è aumentato» sono inserite le seguenti: «, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,» e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le indennità base di cui alla tabella 19 sono ridotte del 20 per cento;

b) all'articolo 84, quarto comma, le parole: «Il personale di ruolo e» e le parole: «, rispettivamente dell'indennità di servizio all'estero o» sono soppresse e il quinto comma è abrogato;

c) all'articolo 144, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «è computato» sono inserite le seguenti: «, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,»;

d) all'articolo 171, comma 3, lettera a), le parole: «degli alloggi e» sono soppresse;

e) all'articolo 173, al comma 1, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo» e al comma 3, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»;

f) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo, le parole: «un settimo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque ventottesimi», al secondo periodo, dopo le parole: «nella misura di» sono inserite le seguenti: «cinque quarti di» e al terzo periodo, le parole: «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque ottavi»;

g) all'articolo 175, il comma 3 è abrogato;

h) all'articolo 176, comma 2, le parole: «una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici ottavi di un'indennità di servizio mensile»;

i) all'articolo 177, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

l) l'articolo 178 è sostituito dal seguente:
«Art. 178. - (*Spese per abitazione*). -- 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all'estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilità di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte.

2. Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione dell'indennità di cui all'articolo 171 determinata secondo i seguenti criteri:

a) l'importo è parametrato all'indennità personale secondo

percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all'80 per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all'articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;

b) la maggiorazione non può eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;

c) la maggiorazione è corrisposta dall'assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale;

d) nel caso di dipendenti che condividano l'abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento;

e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari, nella sede di servizio, di un'abitazione idonea alle funzioni svolte.

3. La maggiorazione è versata in rate semestrali anticipate. L'amministrazione può versare le prime due rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare è prassi costante pretendere per la stipulazione dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni»;

m) all'articolo 181, comma 2, le parole: «nella misura del 50 per cento» sono soppresse;

n) all'articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati e il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio nel territorio nazionale».

Il **comma 71** reca disposizioni di riduzione dei trattamenti economici per il personale in servizio all'estero.

La relazione illustrativa ricorda che interventi in tal senso erano stati recati dall'art. 9-*bis* del D.L. 101/2013³ in riferimento alle spese per i cambiamenti di sede, nonché dai commi 1 e 2 dell'art. 16-*bis* del D.L. 66/2014⁴ per l'abolizione dell'assegno individuale di rappresentanza, con finalità di risparmio sugli importi mensili percepiti dalle diverse categorie di personale in servizio all'estero.

In premessa al commento delle disposizioni recate dal comma 71, la relazione tecnica precisa che le disposizioni vanno lette alla luce della riduzione del 20 per cento dell'indennità di servizio all'estero, quale prevista più avanti proprio dal comma 71 in commento (ultimo periodo, lettera a)) - il che significa che anche là dove

³ Recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

⁴ Recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

apparentemente vi siano incrementi, questi vanno sempre parametrati alla sottesa e preliminare riduzione dell'indennità base.

Il comma 71, al primo periodo, prevede che il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con effetto dal 1° luglio 2015, provveda - eseguiti rilevamenti di carattere oggettivo- ad una revisione complessiva dei coefficienti di cui agli articoli 171 (indennità di servizio all'estero - ISE) e 178 (contributo spese per abitazione) del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Si ricorda che sulla scorta dei coefficienti in questione si opera la maggiorazione dell'indennità di base per il servizio all'estero, in relazione alle caratteristiche della sede di servizio.

Sempre con decorrenza dal 1° luglio 2015, il successivo periodo del comma in commento novella il comma 8, secondo periodo, dell'art. 51 del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 917 del 1986), stabilendo che, per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali, concorre a formare reddito, nei casi in cui la legge preveda la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate, non solo - come attualmente- l'indennità base nella misura del 50 per cento, ma anche il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base.

L'art. 51 del T.U. delle imposte sui redditi riguarda la determinazione dei redditi da lavoro dipendente: il comma 8 stabilisce, al primo periodo, che gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Il secondo periodo precisa che, qualora per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge preveda la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate, concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento.

Il terzo periodo del comma in commento reca novelle all'art. 23, comma 1 del D.P.R. 1092 del 1973, recante il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, prevedendo che l'aumento ai fini pensionistici rispettivamente della metà e di tre quarti del servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate - individuate con decreto del Ministro competente - sia ora subordinato alla domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa.

Infine, il comma 2 in esame apporta numerose modifiche al D.P.R. 18/1967 recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Esteri, contraddistinte dalle lettere da a) a n), come di seguito illustrate:

a) riduzione del 20 per cento delle indennità di base di cui alla Tabella A

La Tabella A in questione è quella allegata al D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni

in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. La Tabella A - richiamata anche nell'art. 171 del DPR 18/1967 – riporta le indennità base relative ai posti funzione previsti negli uffici all'estero per il personale dei ruoli del Ministero degli Affari esteri.

Si segnala infatti che l'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri, di cui al richiamato D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici di quella Amministrazione, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno – compresa, nella misura minima, l'eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero (I.S.E.), stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo provvedimento. Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto da quel provvedimento.

L'indennità di servizio all'estero (I.S.E.) è dettagliatamente regolata dal successivo art. 171 del D.P.R. n. 18/1967: la novella allo stesso apportata dal Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, ha comportato una ristrutturazione dell'istituto, ora consistente in una indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del Ministro degli Esteri di concerto con il Ministro del Tesoro. Rispetto alla normativa previgente, l'elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un'apposita maggiorazione dell'ISE; analogamente, è stata scorporata dall'ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il decreto legislativo n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. n. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. E' stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).

Si ricorda che l'articolo 1-*bis* del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha recato, in funzione di contenimento della spesa, l'interpretazione autentica della vigente disciplina in materia di trattamento economico del personale del Ministero degli Esteri in servizio all'estero, chiarendo che il trattamento economico nel periodo di servizio all'estero non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale. Inoltre ribadisce quanto peraltro già previsto all'art. 170, comma 2 del D.P.R. n. 18/1967, ovvero che nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. n. 18/1967 medesimo. D'altra parte il decreto-legge n. 35/2013⁵ all'art. 12, comma 3, lettera *c-quinquies* ha disposto a fini di copertura la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero di un importo di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Infine, il decreto-legge 31 agosto

⁵ Recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2013, n. 102⁶ all'art. 15, comma 3, lett. b) ha previsto, sempre a fini di copertura, la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero di un importo pari a 5 milioni per l'anno 2013.

Si ricorda altresì che la legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), all'art. 1, comma 37 aveva già disposto la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'indennità di servizio all'estero, nella misura di 5.287.735 euro annui con decorrenza dal 2013. La legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) al comma 479 ha disposto un'ulteriore riduzione della medesima autorizzazione di spesa nella misura di **10** milioni di euro per l'anno 2014 ed a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Da ultimo, l'art. 16-bis, comma 2 del già richiamato D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ha provveduto a ridurre l'indennità di servizio all'estero nella misura di 15 milioni per il 2015 e 13 milioni a decorrere dal 2016, a copertura dell'istituzione del Fondo per la promozione del sistema-Paese disposta dal precedente comma 1.

b) modifiche al comma 4 ed abrogazione del comma 5 dell'art. 84

Le modifiche in esame eliminano dal testo vigente il riferimento al personale di ruolo e all'indennità di servizio all'estero, di modo che il disposto del comma 4 dell'articolo 84 viene a limitarsi al personale a contratto e alle retribuzioni di questo - che in quanto a contratto non gode dell'indennità di servizio all'estero. Il comma 4 della disposizione in esame dispone inoltre l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 84, in base al quale, con decreto del Ministro degli affari esteri e per speciali esigenze di servizio, si può concedere l'uso gratuito dell'alloggio in immobili adibiti ad uso degli uffici all'estero al personale di custodia e al personale addetto alla cifra e telecomunicazioni, nonché ad altre categorie indicate nel decreto stesso.

L'articolo 84 in questione concerne gli alloggi in immobili demaniali all'estero, e prevede che in caso di eccedenza di locali rispetto alle esigenze di servizio, negli immobili demaniali si possano costituire alloggi per il personale, eventualmente anche in locali siti in immobili presi in affitto - in questo secondo caso previo apposito decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il comma 4 dell'articolo 84, cui vengono apportate modifiche, prevede che il personale di ruolo o a contratto, che fruisca di alloggi in entrambe le precedentemente contemplate eventualità, debba corrispondere all'Amministrazione un canone compreso rispettivamente tra l'ottavo e il quinto e il settimo e il quinto dell'indennità di servizio all'estero o della retribuzione mensile, corrispondentemente alle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento. La misura di tali canoni è stabilita con decreto del Ministro degli Affari esteri.

c) modifica dell'art. 144

L'articolo 144 riguarda le residenze disagiate, prevedendo modalità per la loro individuazione, nonché gli effetti ai fini del trattamento di quiescenza e la facoltà del personale addetto di richiedere dopo non meno di due anni il trasferimento.

⁶ Recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

La disposizione in esame subordina il computo del servizio in sedi disagiate ai fini pensionistici ad apposita domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa. La relazione tecnica rileva che l'introduzione della domanda degli interessati dovrebbe ridurre il numero dei beneficiari.

d) modifica dell'art. 171

In riferimento al sopra richiamato art. 171, la disposizione in commento sopprime il riferimento al costo degli alloggi nella lettera a) del comma 3 – nella quale i coefficienti di sede, in base ai quali si opera la maggiorazione dell'indennità di base per il servizio all'estero, sono parametrati in generale al costo della vita, con particolare riguardo al costo *in loco* degli alloggi e dei servizi.

e) modifica dell'art. 173

L'art. 173 riguarda gli aumenti per situazione di famiglia. Le novelle recate dalla disposizione in esame incidono innanzitutto sul comma 1 dell'art. 173, abbassando l'incremento dell'indennità di servizio per il dipendente all'estero con coniuge a carico dall'attuale venti per cento ad un ottavo dell'indennità di servizio; al comma 3 viene aumentato dal 5 per cento ad un ottavo dell'indennità di servizio – prevista in quel Paese per i posti di primo segretario o di console – l'incremento a favore del dipendente in servizio all'estero, per ciascun figlio a carico – il risultato di tale incremento, tenendo sempre conto della riduzione del 20 per cento dell'indennità di base, è comunque una riduzione del 15 per cento dell'aumento per ciascun figlio a carico.

f) e g)) modifica dell'art. 175

L'art. 175 concerne l'indennità di sistemazione. La modifica operata dalla disposizione in esame riguarda anzitutto il comma 2 dell'art. 175, con lievi incrementi percentuali nel calcolo dell'indennità di sistemazione rispettivamente in caso di trasferimento da Roma, di trasferimento da una sede estera ad un'altra o di trasferimento all'interno dello stesso Paese: l'indennità viene elevata di un ventottesimo dell'indennità annuale per il primo caso, e di un quarto e di cinque ottavi dell'indennità mensile nel secondo e terzo caso.

Alla lettera g) la disposizione in esame stabilisce – evidentemente in coerenza con le modifiche apportate all'art. 84, di cui in precedenza - l'abrogazione del comma 3 dell'art. 175, che prevede riduzioni dell'indennità di sistemazione qualora si usufruisca di alloggio a carico dell'Amministrazione statale, anche in locazione.

Si ricorda in proposito che l'articolo 4 della legge di stabilità per il 2012, alla lettera b) del comma 6, ha previsto la corresponsione dell'indennità di sistemazione, per i casi di trasferimento del personale da una sede estera ad un'altra, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo previgente. La medesima norma ha inoltre disposto la riduzione del 50 per cento, anziché del 40 per cento, dell'indennità di sistemazione, in riferimento ai fruitori di residenze di servizio.

h) modifica dell'art. 176

L'art. 176 riguarda l'indennità di richiamo dal servizio all'estero: la modifica operata dalla disposizione in esame incide sul comma 2 dell'art. 176, con un incremento della maggiorazione dal 50 per cento (equivalente a quattro ottavi) a quindici ottavi rispetto all'indennità mensile - si ricorda infatti che l'indennità di richiamo dal servizio all'estero, prevista per far fronte alle spese di partenza dalla sede estera e di rientro in Italia, corrisponde attualmente ad un'indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento. Dalla relazione tecnica risulta che la modifica eleva l'indennità di richiamo dal servizio all'estero dal 150 al 187,5 per cento dell'indennità di base: tenendo conto tuttavia della riduzione del 20 per cento dell'indennità di base medesima, l'importo che viene corrisposto al dipendente rimane invariato.

Si segnala che l'articolo 4 della legge di stabilità 2012, alla lettera c) del comma 6, ha previsto la riduzione dell'80 per cento dell'indennità di richiamo dal servizio all'estero.

i) modifica dell'art. 177

L'art. 177 riguarda le residenze di servizio: la modifica operata dalla disposizione in esame consiste nella soppressione del secondo periodo del secondo comma, facendo in tal modo venir meno l'obbligo, per i funzionari con rango di ministro e ministro consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche nonché per i titolari dei consolati generale di prima classe, di corrispondere all'Amministrazione - a fronte del diritto ad usufruire di idoneo alloggio rispetto alle loro funzioni - un canone equivalente al 15 per cento dell'indennità personale - che peraltro il citato articolo 4 della legge di stabilità 2012, alla lettera a) del comma 6, aveva elevato alla quota del 20 per cento.

l) sostituzione dell'art. 178

L'art. 178 concerne il contributo spese per abitazione: la vigente formulazione prevede che al personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota o ammobiliata sopporta una spesa superiore al 21 per cento dell'indennità personale spetta un contributo da parte dello Stato, commisurato ai quattro quinti della differenza tra il canone di locazione ed un ammontare pari al 21 per cento dell'indennità personale. Il contributo è concesso per la parte di canone compresa tra 21 e 30 per cento dell'indennità personale; qualora invece il canone superi il 30 per cento dell'indennità, per la parte compresa tra detto 30 per cento e il 35 per cento, il contributo può ugualmente essere corrisposto, sentito tuttavia il parere del Consiglio di amministrazione.

La nuova formulazione dell'articolo 178 è articolata in tre commi: il comma 1 prevede che, fermo quanto disposto dai precedenti articoli 84 e 177, al personale in servizio all'estero compete l'obbligo di acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilità di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro collegate con le funzioni svolte.

Il comma 2 della nuova formulazione prevede per le spese di abitazione del dipendente in servizio all'estero una maggiorazione dell'indennità di cui all'articolo 171, maggiorazione che si determina secondo cinque criteri, illustrati di seguito alle lettere a)-e):

- a) l'importo della maggiorazione è parametrato all'indennità personale, anche secondo percentuali differenti per i singoli posti di organico nello stesso ufficio, comunque non superiori all'80 per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e soggette a revisione annuale;
- b) la maggiorazione non può eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio corrispondente alle funzioni svolte dal dipendente;
- c) la maggiorazione è corrisposta in costanza di esercizio delle funzioni nella sede, inclusi i periodi di congedo, nonché quelli in cui sia stata eventualmente sospesa o diminuita l'indennità personale;
- d) in caso di coabitazione tra dipendenti, la maggiorazione spetta soltanto a colui che ne ha diritto nella misura più elevata, ulteriormente incrementata del 20 per cento;
- e) infine, la maggiorazione non viene corrisposta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari nel luogo di servizio di un'abitazione adeguata alle funzioni.

Il nuovo comma 3 contiene agevolazioni al personale avente diritto alla maggiorazione di cui in precedenza, che di norma è versata in rate semestrali anticipate: se infatti gli usi locali prevedono il versamento anticipato del canone di locazione per uno o due anni, l'Amministrazione può versare anticipatamente le prime due rate.

m) modifica dell'art. 181

La novella recata al comma 2 dell'art. 181 del D.P.R. 18/1967 concernente il rimborso delle spese di viaggio per congedo o ferie, da e per la sede estera consiste nell'eliminazione della limitazione del rimborso al 50 per cento, che era stata introdotta dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 480), a fronte del 90 per cento precedentemente vigente; pertanto da parziale il rimborso diventa totale.

n) modifica dell'art. 186

L'art. 186 del D.P.R. 18/1967 concerne i viaggi di servizio: la modifica apportata dalla disposizione in commento – che sostanzialmente elimina la “diaria” per i viaggi di servizio - sopprime il terzo, quarto e quinto comma, sostituendo altresì il secondo. Per ciò che riguarda i commi soppressi, questi prevedono per i viaggi di servizio la corresponsione, oltre alle spese di viaggio, anche di un supplemento per le spese di spedizione del bagaglio, sino al peso di 50 kg. È previsto inoltre che i viaggi di servizio siano disposti dal Ministero, e inoltre che, se per esigenze

di servizio il capo di un'ambasciata o di un ufficio consolare debba essere accompagnato dal coniuge, anche questi usufruisca del trattamento previsto dall'articolo 186 per i viaggi di servizio.

Per quanto invece concerne la sostituzione del secondo comma, la nuova formulazione prevede che al personale che compie viaggi di servizio nel paese di residenza o in altri paesi esteri, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni per i viaggi di servizio nel territorio nazionale.

La relazione tecnica riassume gli effetti del comma 71, evidenziando come la nuova disciplina introdotta in ordine agli oneri per il reperimento di alloggi a favore del personale in servizio all'estero comporti spese per 55,21 milioni di euro annui; d'altra parte, gli aumenti previsti per le varie situazioni di famiglia dovrebbero essere pari a 33,7 milioni di euro annui, mentre l'esborso per indennità di prima sistemazione, indennità di richiamo e maggiori oneri per contributi alle spese di trasporto dovrebbe essere pari a 11,97 milioni di euro annui. Infine, il ripristino del rimborso totale per un viaggio di congedo ogni 18 mesi dovrebbe importare una maggiore spesa annua di 1.395.000 euro.

Articolo 2, comma 72

(Assegni di sede per il personale scolastico all'estero)

72. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il **comma 72** opera riduzioni degli stanziamenti per gli assegni di sede del personale docente delle scuole italiane all'estero. La norma dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dall'art. 11 del D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215, recante norme per il *Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero*, nella misura di 3,7 milioni per il 2015, e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016.

La relazione tecnica precisa che le riduzioni sono correlate al ridimensionamento, già a partire dall'anno scolastico 2015-2016, del contingente del personale di ruolo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in servizio all'estero -contingente la cui consistenza è stata fissata dall'articolo 14, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. *spending review*)⁷, entro il limite massimo di 624 unità.

In materia di assegni di sede è già intervenuto il comma 38, art. 1 della legge n. 28/2012 (legge di stabilità per il 2013), riducendo l'autorizzazione di spesa a favore del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero (di cui all'articolo 658 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con Decreto legislativo 297 del 1994) di un ammontare pari a 712.265 euro annui a decorrere dal 2013.

⁷ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 2, comma 73
(Informazione italiana diffusa all'estero)

73. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, già svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono trasferite, con le relative risorse finanziarie, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 73** prevede, con decorrenza 1° gennaio 2015, il trasferimento delle attività e delle relative risorse dedicate, presso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, alla diffusione di notizie italiane mediante testate giornalistiche italiane e straniere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda che dette attività fanno capo attualmente, nell'organigramma del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, al Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, segnatamente all'Ufficio I, che si occupa della comunicazione verso i media italiani ed internazionali, mediante raccolta, elaborazione e distribuzione della stampa italiana, nonché diffusione di materiale informativo di promozione dell'immagine del Paese.

Articolo 2, comma 74

(Contributi ad azioni di cooperazione allo sviluppo dell'UE)

74. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Il **comma 74** reca una novella al comma 249 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (stabilità per il 2014), tale per cui vengono aumentati da 60 a 65 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 gli importi dei contributi destinati a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea, posti a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

Si ricorda che il fondo di rotazione è stato istituito dall'art. 5 della legge n. 183/1987 - recante Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari- come fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio presso il Ministero del Tesoro - RGS.

Articolo 2, comma 75
(Rinnovo dei COMITES)

75. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, è prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014

possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al quarto periodo del presente comma, pari a 1.103.191 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

L'**articolo 2, comma 75**, dispone in materia di rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero rinviando al 17 aprile 2015 le elezioni già indette per il 19 dicembre 2014, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 del D.L. n. 67 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2012).

Conseguentemente, si rinvia al 18 marzo 2015 il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale (termine previsto dall'art. 1, comma 2-*bis* del richiamato D.L.).

I COMITES sono organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivano meno di tremila cittadini italiani.

I COMITES, istituiti originariamente dalla legge n. 205 del 1985, sono attualmente disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 (regolamento di attuazione).

Si segnala che il comma in commento riproduce esattamente il testo dell'art. 1 del D.L. 18 novembre 2014, n. 168, finalizzato all'ulteriore rinvio e al finanziamento delle elezioni dei COMITES; si segnala che il D.L. 168/2014 è in vigore dal 18 novembre, e che il ddl di conversione è stato presentato alla Camera (A.C. n. 2727) e assegnato alla Commissione Affari costituzionali).

Come è noto, le consultazioni per il rinnovo dei COMITES – che si sarebbero dovute svolgere nel marzo 2009 - sono state rinviate, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, del

menzionato D.L. n. 67/2012, il quale oltre ha disposto altresì, al comma 2, che gli attuali componenti dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) - una parte dei cui componenti è eletta localmente da assemblee nelle quali hanno un peso prevalente i componenti dei COMITES - restino in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Precedenti rinvii, di durata biennale, erano stati via via disposti dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, e successivamente, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2010.

Il decreto-legge n. 67 del 2012 ha altresì introdotto, sempre al richiamato comma 1, la modalità del voto informatico per questa tipologia di elezioni, rinviando ad un successivo regolamento per l'attuazione della disposizione. Successivamente, il comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge n. 109/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2014 - recante la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali - nelle more dell'emanazione del regolamento per il voto informatico, ha introdotto modifiche al più volte citato decreto-legge n. 67/2012 tali da consentire la tenuta delle elezioni con le modalità per corrispondenza già previste dalla legge 286 del 2003. Saranno tuttavia ammessi al voto i soli elettori che abbiano fatto pervenire le domande di iscrizione nell'elenco elettorale presso l'ufficio consolare di riferimento almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni. E' in capo agli uffici consolari la responsabilità di una tempestiva comunicazione della data delle elezioni alle comunità italiane in loco, sia per mezzo di avvisi affissi nella sede della rappresentanza consolare, sia attraverso la pubblicazione dei medesimi messaggi sui rispettivi siti Internet o con qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione.

La soluzione di rinviare le elezioni dei COMITES sarebbe suggerita dagli elevati costi del voto per corrispondenza e dalla scarsa partecipazione alle precedenti elezioni per i COMITES tenutesi nel 2004.

All'attuazione delle disposizioni di cui al primo e al secondo si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, consentendo altresì che le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possano essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015.

L'ultimo periodo è volto a compensare gli effetti finanziari (pari a 1.103.191 euro per il 2015) sui saldi di finanza pubblica -in particolare proprio della possibilità di impegnare nel 2015 le somme non impegnate nel 2014-: a tale scopo si provvede con utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente e derivanti dall'attualizzazione di contributi pluriennali, Fondo previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L n. 154 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 189/2008.

**5. INTERVENTI PREVISTI DALLE TABELLE ALLEGATE AL
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'**

Nelle tabelle del disegno di legge di stabilità compaiono una serie di interventi che incidono direttamente sullo stato di previsione degli affari esteri ed ella cooperazione internazionale. In particolare, le singole Tabelle recano:

Tabella A Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente:

Nella Tabella A compaiono con riferimento al MAECI **accantonamenti di 52,38 mln di euro per il 2015, nonché di 59,88 mln per il 2016 e il 2017**, che, come chiarisce la relazione introduttiva al disegno di legge di stabilità, sono destinati a far fronte essenzialmente agli oneri derivanti dalla prevista approvazione di numerosi disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di Accordi internazionali – molti dei quali vengono esplicitamente richiamati.

Tabella B Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale:

Nella Tabella B compaiono con riferimento al MAE **accantonamenti di 42.949 euro per il 2015, nonché di 34,70 mln per il 2016**, che, giusta la relazione introduttiva al disegno di legge di stabilità, sono destinati a far fronte essenzialmente agli oneri derivanti dalla partecipazione alle spese per la ristrutturazione del Quartier generale dell'Alleanza atlantica.

Tabella C Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità:

Nella Tabella C vengono registrate per il triennio 2015-2017 - rispetto al disegno di legge di bilancio – le seguenti **variazioni** relative a capitoli di interesse degli Affari esteri:

(milioni di euro)

CAPITOLO/I	2015	2016	2017
Capp. 2150, 2152-2153, 2160-2161, 2164-2166 e 2168-2170 Esteri e capp. 2180-2184 Esteri - (<i>Cooperazione a dono</i>):			

Disegno di legge di bilancio:	150,46	145,66	145,22
Variazioni:	+30	+30	+30
Disegno di legge di stabilità:	180,46	175,66	175,22

Nella Tabella C si trovano poi le seguenti altre allocazioni, **prive di variazioni** rispetto al disegno di legge di bilancio 2015-2017, relative al Ministero degli Affari esteri:

(milioni di euro)

CAPITOLO/I	2015	2016	2017
Capp. 7168- e 7169 - Esteri (<i>Spese per suppellettili, materiale librario e sviluppo del sistema informativo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo</i>)	0,354	0,362	0,362
Cap. 3751 - Esteri, (<i>Contributo all'Istituto italo-latinoamericano</i>) ⁸	1,701	1,644	1,634
Capp. 4543 e 4545 - Esteri, (<i>Iniziative culturali per la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia</i>) ⁹	1,067	1,028	1,025
Cap. 3399 - Esteri, (<i>Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù</i>) ¹⁰	0,210	0,214	0,214
Cap. 1163 - Esteri, (<i>Contributi ad enti e altri organismi</i>) ¹¹	1,402	1,405	1,405

⁸ Legge n. 794/1966, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1 luglio 1966.

⁹ Legge n. 960/ 1982, Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia.

¹⁰ Legge n. 140/1980.

¹¹ Il capitolo 1163 è stato finanziato, nel ddl di bilancio, in base alle previsioni dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448). La norma citata si inserisce in una complessa vicenda normativa che ha interessato negli anni i finanziamenti del Ministero degli Affari esteri ad enti e associazioni varie, della quale si dà conto di seguito.

I contributi ad enti e associazioni varie, anche per quanto concerne il Ministero degli Affari esteri, prima della legge 549/1995 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1996) erano appostati in singoli capitoli di bilancio, correlati a leggi: con i commi 40-43 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 fu stabilito che i contributi di interesse di ogni Ministero fossero raggruppati in un unico capitolo del relativo stato di previsione. Mentre l'importo complessivo annuale dei contributi continuava ad essere

determinato con legge (finanziaria, tabella C), la ripartizione di essi veniva affidata a decreti ministeriali, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 44 disponeva poi una riduzione degli stanziamenti del 20 per cento annuo nei successivi tre esercizi finanziari (1996-1998).

Una prima deroga alla normativa suesposta, per quanto concerne il Ministero degli Affari esteri, si è avuta con l'articolo 2, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1997): ivi è stato stabilito che le disposizioni dell'art.1, comma 40, della legge 549/1995 non si applicassero ad una serie di enti e organismi, tra i quali quelli di interesse del Ministero degli Affari esteri erano:

I) Organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero (inclusi i fondi per borse di studio connesse ad Accordi internazionali);

II) Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei;

III) UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale);

IV) Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica;

V) Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino;

VI) Istituti italiani di cultura all'estero.

Successivamente, il comma 1 dell'articolo unico della legge 3 agosto 1998, n. 296, "Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all'estero", ha introdotto una nuova deroga ai commi 40-43 della legge 549/1995, escludendo da detta normativa i seguenti organismi di interesse del Ministero degli Affari esteri:

Associazione internazionale di archeologia classica

Società "Dante Alighieri";

Maison d'Italie (Parigi);

Associazione "Villa Vigoni" di Menaggio;

Collegio del Mondo Unito nell'Iniziativa centro-europea;

Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT);

Istituto italo-latinoamericano (IILA);

Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri;

Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO);

Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF);

Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI);

Scuole non governative all'estero;

Istituzioni scolastiche ed universitarie straniere;

Scambi socio-culturali giovanili internazionali;

Corsi di formazione per docenti di lingua italiana;

Enti e associazioni per l'assistenza delle collettività italiane all'estero;

Comitati degli italiani all'estero (COMITES).

Di conseguenza è stata indirettamente ripristinata la precedente normativa sui contributi del Ministero degli Affari esteri ad enti e associazioni, in quanto aggiungendo gli effetti del comma 1 della legge 296/1998 alla deroga disposta dalla legge n. 662 del 1996, per tutti gli enti e associazioni di interesse del MAE sono decadute le previsioni dei commi 40-43 dell'art. 1 della legge n. 549 del 1995.

La legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) ha disposto all'articolo 32, commi 2 e 3, un parziale ripristino della disciplina dettata dalla legge 549/1995, che riguarda anche alcuni enti di interesse del Ministero degli Affari esteri. I citati commi 2 e 3 infatti dispongono che i contributi - a favore degli enti e associazioni di cui alla Tabella 1 allegata alla legge finanziaria per il 2002 - di interesse di ogni Ministero vengano raggruppati in un'unica UPB (Unità previsionale di base) del relativo stato di previsione. La ripartizione dei contributi viene affidata a decreti ministeriali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 gennaio di ogni anno. La quantificazione annuale dell'UPB che ogni Ministero attribuisce al finanziamento di enti e associazioni avviene nella Tabella C della legge finanziaria.

Per quanto riguarda gli enti e associazioni interessati da tali previsioni cui contribuisce il Ministero degli Affari esteri essi sono:

Enti e associazioni per l'assistenza delle collettività italiane all'estero;

Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri;

Società "Dante Alighieri";

Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT);

Collegio del Mondo Unito nell'Iniziativa centro-europea;

Inoltre, la Tabella C reca, con riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, lo stanziamento triennale per il **cap. 7256** (*v. infra*), limitatamente alla quota ascrivibile alle leggi 16/1980 e 137/2001, ovvero per indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti all'estero, in territori – tra i quali aree della ex Jugoslavia - prima soggetti alla sovranità italiana: il disegno di legge di stabilità non opera alcuna variazione rispetto alla previsione di bilancio, e dunque, per la parte ascrivibile alle leggi 16/1980 e 137/2001 il capitolo risulta dotato di **6,908 mln per il 2015**, di 7,055 mln per il 2016 e di 7,893 mln per il 2017.

Vale ancora la pena di segnalare che, a proposito della Tabella C, l'art. 1, comma 166, della legge di stabilità per il 2011 (L. 220/2010), recependo quanto già previsto dall'art. 52, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), ha disposto che le voci in precedenza presenti in Tabella C, ma concernenti spese obbligatorie, fossero rimosse dalla Tabella, limitandosi a riportarle nel disegno di legge di bilancio.

Per quanto concerne il Ministero degli Affari esteri, si tratta dei seguenti capitoli:

cap. 2201-Esteri, (Riordino dell'Istituto agronomico per l'oltremare)¹² – 1,890 mln di euro per il 2015;

cap. 3421 - Esteri, (Contributo volontario all'AIEA)¹³ – 2,622 mln di euro per il 2015;

cap. 3425-Esteri,¹⁴ (Finanziamento italiano della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) – 9,794 mln di euro per il 2015;

Organismi internazionali per la partecipazione ai quali il MAE contribuisce.

Si segnala tuttavia che il comma 24 dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010) ha previsto che gli stanziamenti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi siano ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Inoltre, "al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili". Il Ministero degli Affari esteri ha ottemperato a tali disposizioni con il D.M. n. 1265 del 30 giugno 2010.

Con Decreto del 23 dicembre 2010 il Ministro degli Affari esteri ha approvato la tabella triennale (2010-2012) dei contributi a favore degli Enti internazionalistici.

Il successivo decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 - recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché misure urgenti antipirateria, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 – ha disposto, all'art. 3, comma 18, l'incremento di 60.000 euro, dal 2011, del contributo per Villa Vigoni.

Per quanto riguarda l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO) si segnala che con Decreto del Ministro degli Affari esteri 11 novembre 2011 è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa dell'Istituto; con successivo DPCM 25 maggio 2012 si è dato corso all'allocatione di funzioni, compiti e personale dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO), al Ministero degli affari esteri.

¹² Legge n. 1612/1962, Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze.

¹³ Legge n. 91/2005, Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

cap. 3105 –Esteri, (*Contributi ad associazioni ed enti che operano a favore delle collettività italiane all'estero*)¹⁵ – **0,466 mln** di euro per il 2015.

Tabella D Variazioni al bilancio in relazione alla riduzione di autorizzazioni di spesa di parte corrente (definanziamento):

Si segnalano tre casi di definanziamento di interesse degli affari esteri:

Legge 93/1997, art. 9

Norme di attuazione e modifiche della L. 18 novembre 1995, n. 496, di ratifica della Convenzione di Parigi del 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

La legge vede ridurre gli stanziamenti di 51.807 euro per ciascuna annualità del triennio 2015-2017.

Legge 120/2002, art. 3

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

La legge vede ridurre gli stanziamenti di 4,81 milioni di euro per il 2015, di 7 milioni per il 2016 e di 6,50 milioni per il 2017.

Legge 228/2012, art. 1, comma 226

Legge di stabilità 2013: accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino.

Gli stanziamenti vengono ridotti di 5 milioni di euro per il 2015, e di 3 milioni per il 2016 e il 2017.

Tabella E Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali¹⁶:

Nella Tabella in questione viene anzitutto registrata la **riduzione di 50 milioni per ciascuna annualità del triennio 2015-2017, e di 150 milioni per il 2018 e anni successivi**, a carico del

¹⁴ Ex cap. 4534 - Legge n. 299/1998, Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea.

¹⁵ DPR n. 200/1967, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.

¹⁶ La Tabella E riporta anche eventuali rifinanziamenti, riduzioni e rimodulazioni.

capitolo 7493 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (somme da versare per l'adeguamento dell'ordinamento interno e delle politiche nazionali al quadro comunitario): lo stanziamento complessivo risultante - tenendo conto sia delle precedenti allocazioni di fondi che delle rimodulazioni operate appunto in Tabella E - è per il cap. 7493¹⁷ di **4 miliardi e 950 milioni di euro per il 2015 e il 2017, di 4 miliardi e 450 milioni per il 2016 e di 14 miliardi e 850 milioni per il 2018 e successivi.**

La Tabella E registra inoltre stanziamenti collegati a interventi connessi al Trattato di amicizia italo-libico del 30 agosto 2008, autorizzato alla ratifica con legge n. 7 del 2009. Tenendo presente che l'anno terminale dello stanziamento è il 2028, e che il disegno di legge di stabilità non modifica quanto previsto nel disegno di legge di bilancio, si tratta in dettaglio di quanto riportato nella tabella seguente:

(migliaia di euro)

Capitolo	2015	2016	2017	2018 e seguenti
7800/Infrastrutture e Trasporti (progetti di cooperazione nelle infrastrutture)	94,320	95,165	117,388	1.756.943

La Tabella E registra poi uno stanziamento per l'attuazione di impegni dettati dal comma 373, articolo 2, della legge finanziaria 2008, collegati al perseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, nonché alla cancellazione del debito dei Paesi più poveri: a tale scopo si registra, a carico del cap. 7182¹⁸/Economia e Finanze, come già a legislazione vigente, un'allocazione di 50 milioni per ciascuna delle annualità del triennio 2015-2017, con prosecuzione dello stanziamento, nella misura di un miliardo e 584 milioni, per l'esercizio finanziario 2018 e successivi (anno terminale è il 2049).

¹⁷ Si segnala anche che a carico del cap. 7493 in oggetto, l'Allegato 2 (cronologico, collegato alla tabella E) del ddl di stabilità 2015 evidenzia residui di stanziamento pari a 5 miliardi di euro, nonché giacenze di tesoreria che ammontano a circa 17,81 miliardi.

¹⁸ Il capitolo presenta altresì residui di stanziamento pari a 38 milioni di euro.

Nella Tabella E vi è anche il cap. 7175/Economia e finanze (recante oneri per la partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali), dotato a legislazione vigente di 295 mln di euro: in relazione alla quota dipendente dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012), art. 1, comma 170, il capitolo – che registra anche 419,52 milioni di residui di stanziamento – non subisce modifiche dal disegno di legge di stabilità 2015, con importi che si attestano a 295 milioni per ciascuna annualità del triennio 2015-2017, mentre per il 2018 e successivi risultano stanziati un miliardo e 475 milioni di euro (l'anno terminale è in questo caso il 2022).

Infine, la Tabella E reca anche il cap. 7174¹⁹, istituito in base all'art. 11, comma 5 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76²⁰ per contribuire al "Chernobyl Shelter Fund" istituito presso la BERS. Il capitolo non subisce variazioni rispetto alle previsioni a legislazione vigente, e reca dunque 5,775 milioni per ciascuna annualità del triennio 2015-2017, con il 2017 quale anno terminale dello stanziamento.

Il *Chernobyl Shelter Fund* vede impegnata dal 1997 la BERS allo scopo anzitutto di stabilizzare il cosiddetto sarcofago, ovvero la struttura che racchiude i resti dell'Unità 4 della centrale nucleare di Chernobyl interessata dal tragico incidente del 1986. Il *Chernobyl Shelter Fund* ha tra i principali donatori i paesi del G8 e la Commissione europea, con l'Italia sempre presente sin dall'inizio, e poi nelle varie ricostituzioni finanziarie succedutesi nel tempo.

¹⁹ Si segnala anche che a carico del cap. 7174 in oggetto, l'Allegato 2 (cronologico, collegato alla tabella E) del ddl di stabilità 2015 evidenzia residui di stanziamento pari a 5,775 milioni di euro.

²⁰ Recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti – convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>178</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1642 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"
<u>179</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1385 "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"
<u>180</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1385 (riforma elettorale) Testo a fronte tra il D.P.R. 361/1957 e il testo dell'A.S. n. 1385
<u>181</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1676 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"- <i>Edizione provvisoria</i>
<u>182</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428-B "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"
<u>183/I</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" Vol. I: dall'art. 1 all'art. 2, co. 69 - <i>Edizione provvisoria</i>
<u>183/II</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" Vol. II: dall'art. 2, co. 70 all'art. 3 - <i>Edizione provvisoria</i>
<u>184</u>	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) A.S. n. 1698 e n. 1699 (e nota di variazioni A.S. n. 1699- <i>bis</i>)
<u>185</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> ; Relazione sulla spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2013 - (Doc. CLXIV, n. 20) - Profili di competenza della 8 ^a Commissione
<u>186</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> Profili di competenza della 13 ^a Commissione
<u>187</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> Profili di competenza della 4 ^a Commissione - <i>Edizione provvisoria</i>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it